



Civile.it

Agevolazioni tributarie " Trasferimenti immobiliari " Zone soggette a piani particolareggiati " Condizioni

di Franco Ionadi

Cassazione sentenza 17.4.2013 n. 9301

del 2013-05-04 su Civile.it, oggi e' il 26.04.2024

Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla *ratio* di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalit  se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestivit  dell'attivit  edificatoria di un successivo acquirente.

Hai letto: Agevolazioni tributarie " Trasferimenti immobiliari " Zone soggette a piani particolareggiati " Condizioni

Approfondimenti: [Attualit ](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Imposta di registro](#) > [Registro](#) > [Piani particolareggiati](#) > [Agevolazioni](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)